

FRANCA BELLORINI NOTAIO
Via Bernascone, 1 - 21100 Varese
Tel. 0332.280558 - Fax 0332.287385
Codice Fiscale BLLFNC45S69L682E
Partita IVA 00345410120

---- N. 61813 rep.

N. 9581 racc. ----

----- Verbale di decisione di soci in assemblea -----

----- di società a responsabilità limitata -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

----- Il 22 (ventidue) dicembre 2004 (duemilaquattro),
in Varese, presso la sede della società, in via San Giusto n.
6, alle ore 13,30 (tredici e minuti trenta). -----

Avanti a me FRANCA BELLORINI, notaio iscritto presso il Col-
legio Notarile di Milano, alla residenza di Varese, -----

è presente il signor: -----

=Malnati ing. Enrico, nato a Varese il giorno 8 febbraio
1955, domiciliato per la carica in Varese, via San Giusto n.
6, libero professionista, cittadino italiano; -----

=della cui identità personale io notaio sono certo, rinun-
ciante, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni al
presente atto, al quale interviene nella dichiaratami sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
società: -----

----- "ASPEM RETI S.R.L." -----
unipersonale, con sede in Varese, in via San Giusto n. 6, i-
scritta presso il Registro delle Imprese di Varese - numero
di iscrizione e codice fiscale 02747480123 - R.E.A. 283808,
duratura sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquan-
ta), capitale sociale Euro 19.045.550,00 (diciannovemilioni-
quarantacinquemilacinquecentocinquanta virgola zero zero) in-

Registrato
Agenzia delle Entrate
di VARESE

il 10 gennaio 2005.
al n. 21
Mod. 71/M Serie I
Esatti Euro 133,24.=



teramente versato e col quale mi richiede di far constare dello svolgimento e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci della società, indetta per questo giorno, ora e luogo, a mezzo di lettera raccomandata inviata a tutti gli aventi diritto in data 14 dicembre 2004, onde deliberare sul seguente:

----- ORDINE DEL GIORNO -----

in seduta straordinaria: -----

1. Modifiche statutarie -----

in seduta ordinaria: -----

- omissis - -----

Al che aderendo io notaio dò atto che l'assemblea si svolge come segue. -----

Assume la presidenza, nell'anzidetta sua qualità, il signor Malnati ing. Enrico, mentre io notaio, consenziente l'assemblea, redigo il presente verbale a' sensi di legge. -----

Il Presidente mi dichiara: -----

=che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera raccomandata, come sopra detto; -----

=che è presente l'intero capitale sociale rappresentato, per numero una delega che, previamente controllata nella sua validità dal Presidente dell'Assemblea, viene conservata negli atti della società, rilasciata al signor Taddei Franco Amadeo, nato ad Albizzate il 27 ottobre 1944, quale Assessore alle Partecipazioni Comunali, dall'unico socio, avente diritto di voto, legittimato ad intervenire, a' sensi di legge,

"COMUNE DI VARESE", con sede in Varese, via Sacco n. 5, codice fiscale 00441340122, titolare dell'intera partecipazione al capitale sociale pari a nominali Euro 19.045.550,00 (di-
ciannovemilioni quarantacinquemilacinquecentocinquanta virgola zero zero); -----

=che il socio unico presente in assemblea, a seguito di sua richiesta, ha dichiarato di non essere in situazione di esclusione dal diritto di voto; -----

=di aver accertato che, ai sensi della normativa vigente, il socio unico presente in assemblea è legittimato al voto, secondo quanto risulta dal libro soci. -----

Sono inoltre presenti: -----

-del Consiglio di Amministrazione, i signori Malnati ing. Enrico, Presidente, qui comparso, Barosi Franco, Castagna Luigi, Montagna Umberto e Abalsamo Nicola e, pertanto, l'intero Consiglio di Amministrazione; -----

-del Collegio Sindacale, tutti i sindaci effettivi signori Alessiani dott. Ivo, Presidente, Spotti dott. Roberto e Ragusa dott. Mario. -----

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. -----

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea, che peraltro se ne dichiara ampiamente a conoscenza, i motivi che rendono opportuno quanto ivi esposto e fa presente della necessità di provvedere a-

gli adeguamenti di legge dell'attuale statuto sociale e di provvedere all'ampliamento dell'oggetto sociale, per adeguarlo all'attività effettivamente svolta dalla società e, nel contempo, di provvedere anche ad introdurre elementi a tutela dell'attività sociale, in considerazione della specificità della stessa ed in considerazione che trattasi di società a totale partecipazione pubblica ed in ossequio al disposto del D.Lgs. 267/2000 e così come anche, a tale proposito, deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 dicembre scorso; -----

=approvare le modifiche apportate al testo di statuto sociale, portante le norme relative al funzionamento della società, così come già in bozza a mani dell'unico socio e dal quale, rispetto al precedente, rimangono invariati: -----

-la denominazione sociale; -----
-la sede sociale, in Varese e, unicamente ai fini della pubblicità presso il competente Registro delle Imprese, a' sensi dell'art. 111 ter Disposiz. Att. C.C., l'indirizzo, in via San Giusto n. 6, dandosi atto altresì che l'indirizzo della sede sarà variabile all'interno del Comune per atto dell'Organo Amministrativo; -----

-la durata, sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); -----

-il capitale sociale, pari a nominali Euro 19.045.550,00. ----

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio

Sindacale, che, a nome del Collegio stesso, esprime parere favorevole a quanto in oggetto. -----

Infine il Presidente dà atto che si procederà a votare verbalmente e, quindi, mette ai voti quanto all'ordine del giorno ed il socio, qui presente in assemblea: -----

=udito l'esposto del Presidente; -----

=sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale; -----

=con il voto favorevole, espresso verbalmente, dell'unico socio e, pertanto, all'unanimità -----

----- DELIBERA -----

1°) = di aderire a tutte le proposte del Presidente e pertanto -----


di: -----

=approvare il testo di statuto sociale, portante le norme relative al funzionamento della società, così come proposto dal Presidente e così come precedentemente a mani dell'unico socio; -----

=approvare le modifiche apportate al testo di statuto sociale, portante le norme relative al funzionamento della società che, steso su sette fogli di carta debitamente bollata, sottoscritto dal comparente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio durante, presente l'assemblea, al comparente stesso. -----

----- Null'altro

essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14,45 (quattordici e minuti quaranta-



cinque), in sede straordinaria, per proseguire, la stessa, in sede ordinaria. -----

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto, presente l'assemblea, al comparente, che lo approva e lo conferma e con me notaio lo sottoscrive. -----

Consta di due fogli scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia e completati a mano da me notaio per sei intere facciate e fin qui della presente settimana. -----

Firmati: Enrico Malnati - FRANCA BELLORINI NOTAIO. -----

----- STATUTO -----

----- NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' -----

----- Indice -----

- Art. 1 - Denominazione -----
- Art. 2 - Sede -----
- Art. 3 - Domicilio dei soci -----
- Art. 4 - Oggetto sociale -----
- Art. 5 - Durata -----
- Art. 6 - Capitale sociale e quote -----
- Art. 7 - Finanziamenti -----
- Art. 8 - Trasferimento di quote -----
- Art. 9 - Clausole di gradimento -----
- Art. 10 - Decisione dell'assemblea -----
- Art. 11 - Avviso di convocazione -----
- Art. 12 - Diritto dei soci -----
- Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea e segreteria -----
- Art. 14 - Consiglio di amministrazione -----
- Art. 15 - Attribuzioni -----
- Art. 16 - Modalità delle adunanze -----
- Art. 17 - Convocazione del consiglio di amministrazione -----
- Art. 18 - Decadenza -----
- Art. 19 - Compensi -----
- Art. 20 - Bilancio, società di revisione -----
- Art. 21 - Ripartizione degli utili -----
- Art. 22 - Il Collegio Sindacale -----



Art. 23 - Scioglimento della società -----

Art. 24 - Clausola compromissoria -----

Art. 25 - Affidamenti diretti (affidamenti c.d. "in house providing") -----

Art. 26 - disposizioni generali ed integrative -----

Art. 1 - Denominazione -----

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: -----

----- "ASPEM RETI S.R.L." -----

Art. 2 - Sede -----

La società ha sede in Varese. -----

Con delibera dell'assemblea potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie. -----

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere, uffici, succursali, agenzie, filiali, depositi e rappresentanze anche altrove, in Italia e nell'ambito della U.E., sopprimendo se ritenuto opportuno, quelle esistenti. -----

Art. 3 - Domicilio dei soci -----

Il domicilio dei soci, per quanto si riferisce ai rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. -----

Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate dal socio stesso all'organo amministrativo, con lettera raccomandata R.R.. -----

Art. 4 - Oggetto sociale -----

La Società ha il fine di esercitare la proprietà e la gestio-

ne di attività mobiliari e immobiliari e d'ogni cespite conferito o acquisito nell'interesse della proprietà. -----

La Società opera, altresì, nell'ambito delle previsioni di cui all'art.113, comma 13, del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche intervenute. In ottemperanza a quanto ivi previsto la società pone le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali (conferite in proprietà o in diritto di utilizzo) a disposizione dei gestori incaricati della gestione della rete e/o dell'erogazione dei servizi pubblici locali a fronte di un canone. Svolgerà anche le attività complementari inerenti alla gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali. -----

Potrà inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente gli enti locali proprietari nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, assumendo la funzione di soggetto aggiudicante, ove delegata espressamente dall'Ente Locale, e ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compreso i diritti di utilizzo degli stessi. -----

Per quanto concerne l'attività di gestione e governo delle risorse idriche, con particolare riferimento al ciclo integrato dell'acqua e, più specificatamente, a titolo meramente esemplificativo: -----

- progettazione, costruzione e gestione di reti ed impianti

idrici e fognari, impianti di potabilizzazione, depurazione e trattamento acque reflue; -----

- preservazione delle risorse idriche, difesa del suolo, del sottosuolo e delle acque dalle varie forme di inquinamento; --

- recupero ecologico nell'ambito delle attività sopraindicate, di aree ed ambienti, mediante il risanamento, il ripristino e la ricomposizione; -----

- attività di captazione, sollevamento, acquisto, trasporto, trattamento, distribuzione e cessione dell'acqua per qualsiasi uso ed attività collaterali. -----

Per quanto concerne le attività connesse ai **servizi energetici** e, più specificatamente, a titolo meramente esemplificativo: -----

- progettazione, realizzazione di impianti atti al trasporto, al trattamento, allo stoccaggio del gas ed attività collaterali per qualsiasi uso destinati; -----

- progettazione, realizzazione e gestione impianti di cogenerazione, di energia elettrica, termica, frigorigena e relativa distribuzione mediante reti urbane, nonché attività collaterali; -----

- acquisto, produzione, trasporto, distribuzione e cessione di energia elettrica; -----

- servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie. -----

Per quanto concerne le attività connesse all'igiene ambienta-

le e, più specificatamente, a titolo meramente esemplificativo: -----

- progettazione e realizzazione impianti per la raccolta, per il trattamento e per lo smaltimento, compresa la fase di riciclaggio e recupero energetico dei rifiuti, ovvero mediante termoutilizzazione o impianti alternativi a tecnologia avanzata, discariche, recupero inerti ed attività collaterali connesse o complementari; -----

- progettazione e realizzazione impianti per la raccolta, per il trattamento e per lo smaltimento, compresa la fase di riciclaggio e nobilitazione dei materiali, anche con recupero energetico e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, pericolosi e di ogni altro tipo; -----



Inoltre per quanto concerne altre attività: -----

- progettazione, realizzazione ed esercizio di impianti di apparati semaforici e di segnaletica luminosa; -----

- progettazione, realizzazione ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali; -----

- attività collaterali o complementari, fra le quali, la gestione integrata dei servizi condominiali, uffici e strutture pubbliche; -----

- progettazione, realizzazione e gestione di impianti sportivi, turistici e ricreativi, compresi gli impianti natatori ed attività collaterali connesse o complementari; -----

- progettazione, realizzazione e gestione servizi di parcheggio pubblico, -----
- servizio di manutenzione verde pubblico, -----
- servizio sgombero neve, -----
- progettazione, realizzazione e gestione dei servizi del sottosuolo. -----

Potrà inoltre effettuare progettazione, lavori e/o opere di installazione, cablatura, manutenzione di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso destinati. -----

Essa potrà inoltre: -----

- esercitare qualsiasi attività o prestazione di servizi e/o fornitura e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari rientranti dell'interesse degli enti locali soci e comunque non precluse da disposizioni legislative, con esplicita esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico; -----
- assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, imprese o enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge; -----
- contrarre con qualsiasi Istituto di Credito, mutui passivi, a breve, medio e lungo termine, con rilascio delle garanzie, sia reali che personali, richieste; -----
- prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbliga-

zioni assunte da terzi qualunque ne sia l'oggetto; -----

- sempre a fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate o partecipate;

- raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. -----

Tutte le attività finanziarie, qualificate come tali dalla legge, nonché il rilascio di qualunque garanzia, sia reale che personale, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico. -----

Sono espressamente escluse le attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 (successive integrazioni e modificazioni) e le attività regolamentate dalla legge 5 luglio 1991 n. 197 e quelle riservate agli intermediari finanziari, di cui all'art.106 del D.L. 1° settembre 1993 n. 385. -----

La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore degli enti locali, di società controllate e collegate o partecipate, o a favore an-

che di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui al proprio oggetto sociale. -----

La società potrà acquisire patrimoni immobiliari di provenienza pubblica o privata ed operare per la loro salvaguardia, sviluppo e cura. Potrà inoltre provvedere alla progettazione e, nei limiti delle disposizioni di legge e delle proprie dotazioni e capacità, alla realizzazione di interventi e opere su beni immobili di proprietà e altri beni altrimenti resi disponibili. -----

La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale. -----

Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni del Codice civile. -----

Art. 5 - Durata -----

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), l'assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare la proroga della società. -----

Art. 6 - Capitale sociale e quote -----

Il capitale sociale è di Euro 19.045.550,00 (diciannovemilomilquarantacinquemilacinquecentocinquanta virgola zero zero) a totale partecipazione pubblica locale. -----

Esso potrà essere aumentato una o più volte, con delibera dell'assemblea, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni. -----

In caso di successivi aumenti di capitale è previsto il diritto di opzione, a parità di condizioni, a favore dei soci, in proporzione alle quote rispettivamente possedute e da esercitarsi nei termini e modi di legge e dello statuto. -----


I versamenti relativi alle quote sociali sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi dallo stesso ritenuti convenienti. -----

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà a favore della società l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di sconto. -----

Art. 7 - Finanziamenti -----

La società potrà richiedere e ricevere dai soci sia finanziamenti in conto capitale, sia la costituzioni di fondi di riserva o altri fondi con obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nei limiti previsti dalle leggi vigenti e di quanto stabilito dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e dalle istruzioni della Banca d'Italia. -

Art. 8 - Trasferimento di partecipazioni -----



Le partecipazioni sociali, nominative, non rappresentate da titoli, conferiscono a tutti i loro possessori pari diritti. -
Ogni socio può richiedere alla società una certificazione attestante la sua qualità di socio e l'ammontare della partecipazione da lui posseduta. -----

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi solo a favore di soggetti giuridici qualificati come enti pubblici, intendendosi come tali quelli specificati ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000). In caso di trasferimento, per atto tra vivi, in tutto o in parte, della propria partecipazione o dei diritti di opzione, in caso di aumento di capitale, il socio deve offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarli in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. -----

L'offerta deve indicare il prezzo richiesto per la vendita o il valore della stessa in caso di cessione a titolo gratuito, le generalità dell'ente locale disposto all'acquisto e le condizioni relative. -----

L'offerta deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'organo amministrativo della società, il quale ne darà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, regolare comunicazione a tutti gli altri soci, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. -----

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione per

L'acquisto della partecipazione offerta debbono darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo, e ciò a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra. -- Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato la prelazione di cui trattasi, gli altri soci avranno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive partecipazioni. -----

Verificandosi tale ipotesi l'organo amministrativo della società ne darà, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. -----

Il socio o i soci che intendono esercitare la prelazione dovranno comunque esercitarla per l'intero loro diritto. -----

Se nei termini suddetti i soci non avranno esercitato nel modo anzidetto i diritti di prelazione loro riservati, il socio offerente potrà procedere all'alienazione solo se avrà espletato le procedure concorsuali pubblicistiche. -----

In tali casi il Consiglio di amministrazione provvede all'accertamento della qualità di potenziale socio ai sensi del predetto articolo ed il trasferimento delle partecipazioni,

dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del consiglio di amministrazione. -----

Se i soci, o taluno di essi, ai quali è stata fatta l'offerta avranno dichiarato di esercitare il diritto di prelazione di cui al presente articolo, ma di ritenere eccessivo il prezzo richiesto, o il valore (nel caso di cessione a titolo gratuito), questo verrà determinato in via obbligatoria per le parti dal Collegio arbitrale di cui all'articolo 24 del presente statuto, con le modalità stabilite nell'articolo stesso. Il Collegio arbitrale fisserà il prezzo da versarsi alla parte cedente e le modalità di versamento dello stesso, o il valore (in caso di cessione a titolo gratuito). -----

Art. 9 - Clausole di gradimento -----

Le partecipazioni sociali non possono essere trasferite, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, concesse in pegno, in usufrutto o sottoposte a qualsiasi altro vincolo, senza il preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione e ciò anche nell'ipotesi di vendita del diritto di opzione in caso di aumento di capitale e, comunque, con riserva del diritto di voto al socio costituente, in caso di partecipazioni concesse in pegno, il tutto salvo l'eventuale diritto di recesso. Il gradimento potrà essere concesso qualora l'avente diritto del socio sia un soggetto giuridico qualificato come ente pubblico locale intendendosi come tale quell'ente specificato

ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, del T.U.E.L.
(D.Lgs. 267/2000). -----

Il gradimento dovrà essere motivato e, quindi, non potrà essere rifiutato immotivatamente e, qualora il Consiglio di Amministrazione rifiutasse motivatamente il gradimento, dovrà, entro 60 (sessanta) giorni, indicare un soggetto cessionario di suo gradimento. -----

Trascorso tale termine senza che sia stato indicato detto nominativo, il gradimento si intenderà concesso al soggetto proposto dal socio, se in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto. -----

Le norme di cui sopra, sia quelle riferite alla prelazione che al gradimento, sono poste ad esclusiva tutela del rispetto di cogenti disposizioni legislative e pertanto non conferiscono alcun diritto individuale e non possono essere modificate in qualunque modo od abrogate, se non all'unanimità, salvo il caso di una modifica legislativa in tal senso. -----

In conseguenza di tutto quanto sopra, non è opponibile alla società e quindi non può essere iscritto a libro soci, il trasferimento che sia stato effettuato in violazione delle norme relative alla prelazione ed al gradimento di cui sopra e che non rispettino il disposto dell'art.113, comma 13, del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche intervenute. -----

Art. 10 - Decisioni dell'Assemblea -----



Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare. -----

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea -----

Le assemblee nei modi e termini di legge saranno convocate dal Presidente, anche fuori dalla sede sociale, purchè nella provincia di Varese, con lettera raccomandata o altra forma di legge che garantisca l'avvenuta ricezione (telegramma, fax) da parte dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e, nella stessa, può anche essere fissato altro giorno per eventuale seconda convocazione. -----

Essa dovrà essere convocata almeno due volte all'anno: entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale, per la presentazione di un programma delle attività da svolgersi nell'esercizio ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, ovvero entro centottanta, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. ---

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone

alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

L'assemblea è validamente costituita e delibera validamente a' sensi di legge, ad eccezione delle seguenti deliberazioni, per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale: -----

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale; -----
- b. la trasformazione; -----
- c. lo scioglimento anticipato; -----
- d. la proroga della durata; -----
- e. la revoca dello stato di liquidazione; -----
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero. -----

Art. 12 - Diritti dei soci -----

Ogni socio ha diritto di voto proporzionalmente alla propria partecipazione al capitale sociale. -----

In funzione della specifica attività sociale e della partecipazione alla società di capitale sociale spettante ad enti pubblici territoriali locali, ogni socio ha pieno accesso a tutti gli atti e le delibere degli organi societari ed ogni socio, specificata la rappresentabilità, ha il diritto a par-

tecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione, qualora sia di propria pertinenza o comunque di rilevanza l'oggetto delle sedute in parola. -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, da un altro socio o da terza persona, con specifica delega scritta, che sarà conservata negli atti della società, e con effetto anche per eventuale seconda convocazione, purchè siano osservate le disposizioni di cui all'art. 2372 C.C.. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto e la legittimazione di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe. -----

I soci intervenuti che riuniscono almeno il terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea, hanno la possibilità, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, di chiedere, una sola volta per lo stesso oggetto, che l'adunanza venga rinviata a non oltre cinque giorni liberi successivi. -----

Art. 13 - Presidenza dell'assemblea e segreteria -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da persona designata dagli intervenuti. -----

Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge o nei casi in cui il presidente lo riterrà opportuno, da un notaio che, in

questo caso, funge da segretario. -----

Se del caso, su decisione del presidente, quest'ultimo è assistito da 2 (due) scrutatori scelti tra i partecipanti all'Assemblea. -----

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione -----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente, eletti in carica per un periodo di tre esercizi sociali, salvo che l'assemblea dei soci determini un periodo più breve all'atto della nomina. -----


Gli amministratori sono rieleggibili. -----

L'assemblea dei soci nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, entro i limiti di cui al precedente comma. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio, escluse quelle non delegabili a' sensi di legge. ---

L'organo amministrativo ha pure la facoltà di nominare un direttore generale, institori, rappresentanti e procuratori anche "ad negotia", per determinati atti o categorie di atti, purchè nei limiti e senza dismissioni delle proprie indelegabili funzioni. -----

Gli amministratori possono essere eletti anche in considera-



zione della specifica attività che viene svolta dalla società, fra persone che abbiano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private. -----

In caso di revoca, agli amministratori, delegati e non, non spetta alcun indennizzo. -----

La società è rappresentata nei confronti dei terzi ed in giudizio dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere eletto dall'assemblea tra i componenti del Consiglio stesso, o da suo delegato, di nomina consiliare, in caso di assenza od impedimento del Presidente con facoltà di rappresentare la società anche in giudizio, in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di cassazione e revocazione, in qualsiasi procedimento amministrativo, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti. -----

Art. 15 - Poteri e attribuzioni -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della società, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo alla decisione dell'assemblea dei soci. -----

L'Organo Amministrativo deve richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci per le seguenti operazioni: -----

a) atti gestori, diretti a delineare le relative strategie operative (ad es. il piano industriale), nonché quelli più ri-

levanti per la vita della società stessa; -----

b) cessione e assunzione di partecipazioni in altre società; -

c) ogni altro atto che impegnerebbe la società e, quindi, i relativi soci, per valori superiori ad un decimo del capitale sociale. -----

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea per le seguenti decisioni: -----

a) approvazione degli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati; scelte inerenti la gestione dei cespiti di proprietà conferiti dai soci o acquisiti per ottemperare alle deliberazioni dei soci, individuazione di investimenti e migliorie nel settore sportivo, culturale e del tempo libero nei limiti della capacità finanziaria stabilita annualmente dai soci entro il 30 ottobre di ogni anno; -----

b) deliberare sulla costituzione o partecipazione a società pubbliche, private o consorzi, nonché sul recesso dalle medesime società, qualora l'operazione societaria comporti un impegno finanziario che superi il 10% (dieci per cento) del proprio patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di relazionare di fronte all'Assemblea dei Soci almeno una volta l'anno sull'attività svolta ai sensi di quanto previsto dall'art. 11

del presente statuto. -----

Art. 16 - Convocazione del consiglio di amministrazione -----

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo, e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi/inviarsi almeno un giorno prima. -----

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, dal vice-presidente o, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età. -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e lo stesso delibera validamente a maggioranza dei presenti, non computandosi i consiglieri in conflitto di interessi, ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. -----

Art. 17 - Modalità delle adunanze -----

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e

dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Art. 18 - Decadenza -----

Il consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, si deve ritenere decaduto d'ufficio o può essere revocato, senza che possa vantare diritto alcuno. -----


Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge e del presente statuto. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto. -----

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo. -----

Il membro del Consiglio di Amministrazione, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della società, è tenuto a darne notizia agli altri membri e al Collegio Sindacale e quindi deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In difetto, è tenuto a rispondere degli eventuali danni derivanti alla società. -----

Art. 19 - Compensi -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute



per le ragioni dell'ufficio, con le eventuali coperture assicurative a carico della società. -----

L'assemblea dei soci determina il compenso spettante agli amministratori. -----

Il Presidente potrà investire di particolari cariche il vice-presidente o gli amministratori, stabilendo il relativo compenso, sentito il parere del collegio sindacale. -----

Art. 20 - Bilancio, Società di revisione -----

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge. -----

Il bilancio e la relazione sulla gestione devono restare depositati presso la sede sociale durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea dei soci, durante i quali i soci possono prendere visione e/o richiederne copia. -----

Il bilancio annuale della società dovrà essere certificato da parte di una società di revisione, avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 136/1975 e successive modificazioni. Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'assemblea. Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. sopra menzionato. Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai com-

mi secondo e terzo dello stesso articolo. Ai fini della certificazione del bilancio della società esso deve essere trasmesso alla società di revisione nei termini di legge. -----

La società di revisione potrà essere incaricata anche del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale. Tale società nell'espletamento del suo incarico, è tenuta a: -----

- verificare nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione; -----

- verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----

- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. -----

Art. 21 - Ripartizione degli utili -----

Gli utili netti di ogni esercizio, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi al fondo di riserva legale, sino a che non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno devoluti al capitale sociale in proporzione alle quote possedute da ciascun socio, salvo che l'assemblea, su proposta dell'amministrazione, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per

altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi. -----

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dall'Organo Amministrativo, a decorrere dal giorno fissato ed entro il termine che verrà annualmente fissato dallo stesso. -----

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società. -----

Art. 22 - Collegio Sindacale -----

Il Collegio Sindacale, nominato e funzionante ai sensi di legge, è formato da tre Sindaci effettivi e due supplenti. ---

I sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili. -----

L'assemblea determinerà i compensi del Collegio Sindacale, con l'osservanza delle tariffe professionali applicabili ai sensi di legge. -----

Art.23 - Scioglimento della società -----

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità:

-a) della salvaguardia dell'inalienabilità assoluta di reti, impianti e altre dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali che fossero di proprietà della società; -

-b) del trasferimento dei cespiti conferiti alla società in capo agli enti originariamente conferenti o a loro società o-

mologhe; -----

-c) della eventuale procedura di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i relativi compensi. --

Il liquidatore o i liquidatori, annualmente dall'assunzione della loro funzione, se la liquidazione si protrae oltre l'anno, dovranno presentare un rendiconto della situazione. --

La revoca dello scioglimento potrà essere deliberata dall'assemblea dei soci, unicamente con deliberazione assunta all'unanimità dei soci, e salvo il diritto di recesso, a' sensi di legge. -----

Art. 24 - Clausola compromissoria -----

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da collegio arbitrale, composto da tre arbitri, nominato dalla Camera di Commercio di Varese, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui la detta Camera di Commercio non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Varese. -----

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. -----

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni

dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione da parte dell'arbitro. -----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dagli amministratori, liquidatori, sindaci ovvero quello promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. -----

Art. 25 - Affidamenti diretti -----

Al fine di connotare la società con le caratteristiche tipiche della c.d. "delegazione interorganica", richiamati i presupposti di cui al commi 4 e 5, lettera "c", articolo 113, T.U.E.L. trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria: -----

a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti locali soci è prevista in atti attraverso il presente statuto, contratto di servizio (v. articolo 113, comma 11, T.U.E.L.) e la carta dei servizi (ex articolo 112, comma 3, T.U.E.L.), nonché attraverso gli atti deliberanti il conferimento di attività mobiliari e immobiliari, cespiti o altri servizi da parte degli enti locali soci; -----

b) la società è dotata di strumenti di programmazione, con-

trollo e coinvolgimento degli enti locali azionisti, così come previsti nel presente statuto; -----

c) la società può esercitare la proprietà e svolgere servizi e realizzare progettazioni su beni o altre attività direttamente o indirettamente di proprietà dei soci e interventi prevalentemente a favore dell'ente o degli enti pubblici soci, che svolgono un controllo analogo a quello effettuato sui loro servizi. -----

Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento diretto cosiddetto "in house", sussistono, così come richiamati in altre parti del presente statuto: 1) gli indirizzi in atti, come da statuto, contratto servizi e carta dei servizi; 2) la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo; 3) i controlli da effettuarsi come da statuto, contratto e altro atto deliberativo dei soci; 4) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti dei soci locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti. -----

Art. 26 - Disposizioni generali ed integrative -----

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia. -----

----- * * * * * -----

Letto e confermato. -----

----- * * * * * -----

Varese, 22 dicembre 2004. -----

Firmati: Enrico Malnati - FRANCA BELLORINI NOTAIO. -----

----- * * * * *

Copia conforme all'originale in numero trentaquattro facciate, in carta libera. -----

Varese, 20 gennaio 2005. -----

Enrico Malnati
Franca Bellorini

